



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI FIRENZE SEZ. STACCATA DI LIVORNO

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- 
- 
- 
- 

Presidente

Relatore

Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 1437/14  
depositato il 03/07/2014

- avverso la sentenza n. 97/2/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di  
LIVORNO  
contro: COMUNE DI LIVORNO

**proposto dal ricorrente:**  
ARPAT-AG. REG. PROT. AMBIENTALE TOSCANA  
VIA NICOLA PORPORA N 22 50144 FIRENZE FI

**difeso da:**  
[REDACTED]  
C/O AVVOCATURA REGIONALE  
PIAZZA DELL'UNITA' D'ITALIA, 1 50123 FIRENZE FI

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED]  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED]

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 1437/14

UDIENZA DEL

20/03/2015

ore 15:00

SENTENZA

N°

*[Handwritten signature]*

PRONUNCIATA IL:

20 MAR. 2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

03 SET. 2015

Il Segretario

Il Segretario di Sezione  
(Alessio Tacchi)

*[Handwritten signature]*

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

## IN FATTO

Con atto depositato in data 21.03.12 l'ARPAT ricorreva avverso l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Livorno a mezzo del quale l'Ufficio procedeva a recuperare l'ICI relativa alla sede livornese dell'Ente non versata per gli anni 2009 e 2010.

L'Agenzia eccepeva l'esenzione d'imposta a norma dell'art. 7 I c. lett. a) D.Lgs 504/92 e sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione per la quale sussisteva l'esenzione d'imposta anche laddove nei locali avesse operato un'agenzia regionale a condizione che questa avesse operato direttamente per espletare le funzioni proprie della Regione.

L'Ente contribuente evidenziava di essere stato istituito dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 504/92 e che a mente dell'art. 50 dello Statuto della Regione Toscana "le funzioni amministrative riservate alla Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, possono essere esercitate anche tramite enti, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti.

Si faceva altresì rilevare che l'ARPAT assolveva funzioni di carattere sanitario e non certo a fine di lucro e che era stata istituita dopo che la legge aveva sottratto alle USL le competenze in materia di inquinamento e di tutela dell'ambiente.

Con atto depositato in data 18.04.12 si costituiva in giudizio il Comune di Livorno il quale sottolineava il dato letterale dell'art. 7 lett. a) D.Lgs 504/92, il carattere non estensibile dell'esenzione in quanto norma speciale ed il fatto che l'ARPAT giuridicamente era un ente distinto e separato dalla Regione dotato di autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile.

Con la sentenza n. 97/02/2014 depositata in segreteria il 18.02.14 la Commissione Tributaria Provinciale di Livorno rigettava il ricorso della Contribuente affermando che non poteva trovare applicazione, in ambito tributario, l'interpretazione estensiva delle norme che prevedono agevolazioni.

Con atto depositato in data 3.07.14 l'ARPAT proponeva appello avverso la suddetta decisione evidenziando che le sentenze della Corte di Cassazione nn. 8495, 8496 e 8497 del 2010 avevano affermato che l'interpretazione dell'art. 7 lett. a) D.Lgs 504/92, per quanto restrittiva, non poteva giungere ad escludere dall'esenzione d'imposta le articolazioni organizzative degli enti territoriali che costituivano parte integrante del loro apparato amministrativo.

Si affermava che l'ARPAT rappresentava una articolazione a mezzo della quale la Regione perseguiva gli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale e regionale nel settore della protezione e dei controlli ambientali.

L'Ente evidenziava, inoltre, lo stringente ruolo di organizzazione e controllo che la legge regionale istitutiva dell'ARPAT aveva conferito alla Regione Toscana e precisava che l'immobile

IL SEGREARIO SEZIONE  
(C. 1/14/14)

oggetto di accertamento costituiva la propria sede provinciale così come pacificamente riconosciuto anche dall'amministrazione comunale.

L'ARPAT censurava la decisione di primo grado anche nella parte in cui non aveva riconosciuto in favore dell'ente il diritto all'esenzione d'imposta sulla base dell'art. 7 lett. i) D.Lgs 504/92 avendo irragionevolmente negato che l'attività di tutela ambientale rientrasse nel più ampio concetto di attività sanitaria.

A conferma di quanto sostenuto veniva citata giurisprudenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che aveva riconosciuto il diritto all'esenzione proprio in considerazione del fatto che l'attività svolta dall'Ente rientrava nell'ambito sanitario.

La Contribuente concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado, fosse annullato l'avviso di accertamento impugnato.

Con atto depositato in data 9.09.14 resisteva all'appello il Comune di Livorno il quale faceva nuovamente rilevare che l'ARPAT non rientrava nell'elencazione dei soggetti esentati dal pagamento dell'imposta di cui all'art. 7 lett. a) D.Lgs 504/92 e che se il legislatore avesse voluto prevedere tale beneficio fiscale lo avrebbe fatto in via normativa.

L'Ufficio affermava inoltre che il campo operativo dell'Agenzia era quello ambientale e non quello sanitario.

Infine il Comune di Livorno citava giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole all'Ufficio e concludeva chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla Contribuente.

#### IN DIRITTO

L'appello proposto dall'ARPAT è fondato e pertanto merita accoglimento.

Sotto il profilo soggettivo questo Collegio ritiene che la sola circostanza che l'ARPAT sia un ente distinto dalla Regione non può comportare l'esclusione dal beneficio dell'esenzione di cui all'art. 7, c. I lett. a) D.Lgs n. 504/92.

Difatti, secondo un'interpretazione avallata anche dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 8495, 8496 e 8497 del 2010) tale esenzione può essere accordata anche agli enti strumentali che dimostrino di essere inseriti nell'apparato amministrativo della Regione, purchè ricorra anche l'altra condizione prevista dalla norma di esenzione, ovverosia l'utilizzo diretto per fini istituzionali.

Si osserva, quindi, che la natura strumentale dell'ARPAT rispetto alla Regione Toscana emerge evidente dalla lettura della legge istitutiva dell'Ente nella quale si afferma che "la Regione, tramite l'ARPAT, persegue gli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale e regionale nel settore della protezione e dei controlli ambientali".

IL SEGRETARIO SEZIONE

La legge istitutiva, inoltre, conferiva alla Regione Toscana stringenti poteri d'ingerenza nei confronti dall'Agenzia posto che spettava al Consiglio regionale l'approvazione del programma di attività triennale ed annuale oltre al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

Alla Giunta regionale spettava, invece, l'approvazione del regolamento di disciplina dell'attività, della struttura operativa centrale e periferica, della dotazione organica e degli impegni di spesa.

Inoltre, l'attività dell'Agenzia era direttamente indirizzata dalla Giunta regionale la quale emanava direttive circa le attività ispettive ed esercitava funzioni di vigilanza e per il buon andamento generale dell'ARPAT.

Relativamente al profilo oggettivo inerente lo svolgimento delle attività di carattere sanitario si osserva che lo stesso Ministero delle Finanze, con circolare n. 2/DF del 26 gennaio 2009 al punto 3 ("il requisito soggettivo"), riconosce l'esenzione ex lett. i), da leggere con il richiamo all'art. 73, comma primo, lett. c) del TUIR, tra gli altri agli enti pubblici diversi dalle società istituiti per lo svolgimento di attività sanitarie.

Successivamente al punto 6 ("le attività previste dalla norma di esenzione") per attività sanitarie si intendono quelle "riconducibili nell'ambito disciplinato dal D.Lgs n. 502/92, dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal DPCM 29 novembre 2001".

Tra i compiti attribuiti dalla Legge all'ARPAT rientrano quelli di "controllo ambientale e di supporto tecnico scientifico a favore della Regione e delle strutture del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riguardo a quelle di prevenzione collettiva".

Tale attività rientra per *tabulas* nei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001 richiamati dalla Circolare sopra citata.

Per i motivi di cui sopra questa Commissione riconosce in favore dell'ARPAT il diritto all'esenzione d'imposta.

In considerazione del contrasto giurisprudenziale che caratterizza la materia questo Collegio ritiene opportuna e ragionevole la compensazione delle spese di giudizio.

**PQM**

Accoglie l'appello del Contribuente. Spese compensate.

Livorno, li 20 marzo 2015

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE  
SEZIONE APPLICATA DI LIVORNO

La presente copia, composta da QUATTRO fogli  
per QUATTRO rimborsi, è conservata all'originale  
depositedo agli atti di questo Ufficio.  
Livorno 29/3/2015

IL SEGRETARIO SEZIONE  
(Originali)